

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LA LOGGIA - VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di La Loggia:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 12-26826 del 15/03/1999;
- ha apportato a detto Piano cinque Varianti parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 10/11/2003, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 18/05/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 18/05/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 14/10/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 35 del 14/10/2004, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77; che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/11/2004, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;
(Prat. 114/2004)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- superficie: 1.285 *ha* a carattere pianeggiante, il **73 %** dei quali ad ottima e buona fertilità, (675 ettari appartenenti alla Classe I di Capacità d'uso dei suoli e 257 ettari alla Classe II), che ne denotano l'eccellente vocazione agricola;
- popolazione: 6.485 abitanti al 2001;
- trend demografico: dopo una crescita sostenuta nel corso degli anni '70-'80 (4.836 ab. al 1971 e 5.418 ab. al 1981), si è pressoché stabilizzato negli ultimi anni (6.303 ab. al 1991 e 6.483 ab. al 1999);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Tangenziale Sud, dalla ex S.S. n. 20 per Carignano-Carmagnola-Cuneo (ora di competenza regionale) e dalla S.P. n. 145 di La Loggia, per Castagnole-Piobesi-Vinovo;
- idrologia e assetto idrogeologico: è lambito, ad ovest e a nord-ovest, lungo il confine con Carignano e Moncalieri, dal Fiume Po e, a nord-est, dal suo affluente Chisola. Rispetto a tali corsi d'acqua, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A, B e C;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Torino*, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- il suo centro storico è classificato dal P.T.C. come *Centro di tipo D, di interesse provinciale*;
- non è compreso nei *sistemi di diffusione urbana* individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);

- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze radiali strategiche*;
- fa parte, insieme ad altri 22 comuni, del *Patto Territoriale Torino Sud* promosso dalla Città di Moncalieri;
- tutela ambientale:
 - la porzione del suo territorio posta a ridosso del Fiume Po è interessata dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po;
 - una parte del territorio è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po, denominata "*Lanca di Santa Marta e confluenza Po-Banna*", sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10017;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 35 del 14/10/2004 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati, finalizzati alla ripermimetrazione di un'area "S" con destinazione a servizi (parcheggio pubblico);

rilevato che il Comune di La Loggia, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico, al fine di avviare i lavori di riqualificazione ambientale delle aree verdi comunali, quanto segue:

- un incremento pari a mq 19.40 dell'area a servizi "S" a fronte di una riduzione della limitrofa area di recupero residenziale "Rb6", destinato all'ampliamento del parcheggio pubblico;
- una riduzione di superficie dell'area a servizi "S", pari a mq 412, non utilizzabile a fini pubblici per la loro conformazione planimetrica, in ampliamento all'area residenziale "Rb6", comportante incremento di capacità insediativa residenziale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/01/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 09/12/2004;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di La Loggia, adottato con deliberazione del C.C. n. 35 del 14/10/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. viene formulata una osservazione;
3. **di trasmettere** al Comune di La Loggia la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.